



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192/2538 - fax 0668897350
Ufficio III - Libere Professioni

CONFERENZA DI SERVIZI

VERBALE

Addì 21 maggio 2013 alle ore 10.00 presso questo Ministero si è riunita la Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della l. n. 241/90 relativamente alla procedura ex art. 26, comma 4 del d. lgs. n. 206/2007 (recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per la individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate e conseguente iscrizione nell'elenco

Vi partecipano i seguenti dicasteri e enti:

- | | | |
|--|--------|---|
| - Ministero della Giustizia | rappr. | d.ssa Emanuela Ronzitti |
| - M.I.U.R. | | d.ssa Antonella Pinori
dott. Roberto Attanasi |
| - Ministero degli Affari Esteri - Dip. G. P.C.C. Ufficio VI | | dott. Pierpaolo Savio |
| - Ministero della Salute | | dott.ssa Cristina Rinaldi |
| - Ministero dello Sviluppo Economico | | dott. Lupi |
| - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali | | d.ssa Caterina Farre
dott. Luca Lauro |
| - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro | | Consiglieri: Paolo Tesi e Armando Zingales
Funzionari: d.ssa Simona Montagnino |

Sono assenti il rappresentante della Pres. Cons. Ministri - Dip. Pol. Europee, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Interno.

Si fa presente che il decreto con cui vengono individuate dal Ministero della Giustizia le associazioni rappresentative ai fini indicati è riferibile esclusivamente all'ambito delle professioni non regolamentate.

In particolare la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce è indicata nell'art. 3 dello statuto mentre quella dei titoli professionali e/o di studio è riportata dall'art. 5. Ai sensi dell'art.3 richiamato, la categoria professionale di "specialista in fisica medica" tutela le istanze connesse con l'esercizio delle attività comportanti l'applicazione dei principi e delle metodologie della fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di tutelare la salute assicurando la qualità delle prestazioni erogate, e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione in generale.

Parere negativo CNEL del 14/01/2013 per assenza di previsione dei motivi di incompatibilità e conflitto di interesse e perchè è allo studio una proposta di creare un albo dei chimici e fisici che potrebbe condurre ad una regolamentazione. Al riguardo, si evidenzia che tale motivazione appare priva di rilievo poiché è necessario valutare la situazione normativa vigente.

L'associazione ha modificato lo statuto in data 18 aprile 2013 inserendo i motivi di incompatibilità e conflitto di interesse, già presenti comunque nel codice deontologico.

Ulteriore Ministero competente: Ministero della Salute.

Preso atto della pregiudiziale espressa dal Ministero della Salute (nota prot. n. 9491 del 21 novembre 2012), il Ministero stesso ha comunque ritenuto di esprimere parere non favorevole in ordine al concerto.

Il rappresentante del Ministero della Salute, come da nota in data 20 maggio 2013, evidenzia infatti che, nei limiti in cui l'accesso sia riservato ai fisici specializzati in Fisica Medica, deve esprimere parere non favorevole, trattandosi di professioni sanitarie già regolamentate.

Si rileva pertanto che l'associazione è suscettibile di porsi a tutela anche di attività professionali che, per le loro caratteristiche, presentano profili di sovrapposizione con professioni che hanno attinenza sanitaria.

La Conferenza, pur riscontrando la sussistenza dei requisiti formali di cui all'art.26, concordando con le motivazioni sopra illustrate, esprime parere sfavorevole all'inserimento nell'elenco, in quanto l'associazione in esame, ponendosi anche a tutela di professioni regolamentate, fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007.

28. FNNHP – Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti

Sussistono formalmente i requisiti previsti dall'art. 26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.

In particolare la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce è indicata nell'art. 3 dello statuto mentre quella dei titoli professionali e/o di studio è riportata dall'art. 5. Ai sensi dell'art.3 richiamato, la categoria professionale di "specialista in fisica medica" tutela le istanze connesse con l'esercizio delle attività comportanti l'applicazione dei principi e delle metodologie della fisica in medicina, nei settori della prevenzione, della diagnosi e della cura, al fine di tutelare la salute assicurando la qualità delle prestazioni erogate, e la prevenzione dei rischi per i pazienti, gli operatori e gli individui della popolazione in generale.

Parere negativo CNEL del 14/01/2013 per assenza di previsione dei motivi di incompatibilità e conflitto di interesse.

Ulteriore Ministero competente: Ministero della Salute

In data 28 marzo 2013 sono pervenute osservazioni presentate dall'avvocato dell'associazione, che contestano le motivazioni del CNEL evidenziando come sia presente la previsione dei motivi di incompatibilità e conflitto di interesse.

Preso atto della pregiudiziale espressa dal Ministero della Salute (nota prot. n. 9491 del 21 novembre 2012), il Ministero stesso, con nota prot. 5500 del 5 febbraio 2013, aveva comunque ritenuto di esprimere parere non favorevole in ordine al concerto con riferimento ad altra

associazione inerente la naturopatia, “in quanto l'associazione in esame verte su attività sanitarie; in particolare, occorre notare che la naturopatia, in base alla sue dichiarate finalità, presenta caratteristiche intrinseche che la avvicinano ad una sorta di pratica medica alternativa, con il pericolo che gli operatori ‘naturopati’ sconfinino nell’ambito di attività diagnostiche e/o terapeutiche che sono riservate alle figure professionali sanitarie abilitate. Appare, infatti, evidente che nel momento in cui si intraprendono, soprattutto con riferimento al singolo soggetto destinatario specifico dell’intervento, attività quali educazione sull’alimentazione, indicazioni su stili di vita “secondo natura”, o addirittura si forniscono ‘consigli’ di utilizzo e ricorso a integratori nutrizionali, si sconfinano nel campo delle attività propriamente diagnostiche e terapeutiche, proprie di figure professionali sanitarie riconosciute”.

A tale proposito, l'avvocato dell'associazione FNNHP ha chiesto di modificare o di prescindere da tale posizione, argomentando che l'associazione è composta da specialisti dei principi naturopatici che nulla hanno a che vedere con la medicina e la sanità in genere.

Preso atto delle argomentazioni del legale dell'associazione, il rappresentante del Ministero della Salute, come da nota in data 20 maggio 2013, da un lato ha confermato quanto comunicato con la nota sopra indicata, dall'altro ha evidenziato che la figura del naturopata “interviene nel campo delle attività propriamente diagnostiche e terapeutiche, proprie di figure professionali riconosciute”.

Si rileva pertanto che l’associazione è suscettibile di porsi a tutela anche di attività professionali che, per le loro caratteristiche, presentano profili di sovrapposizione con professioni che hanno attinenza sanitaria.

La Conferenza, concordando con le motivazioni sopra illustrate, esprime parere sfavorevole all’inserimento nell’elenco.

29. FIRP – Federazione Italiana Riflessologia

Sussistono i requisiti previsti dall’art. 26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 per l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.

In particolare la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce è indicata nell’art. 2 e 3 dello statuto mentre quella dei titoli professionali e/o di studio, richiamata genericamente dallo Statuto, è riportata in una delibera che istituisce il registro professionale del riflessologo.

Parere positivo CNEL del 28/02/2013

Il rappresentante del Ministero della Salute, non rinvenendo la competenza del Ministero stesso, ritiene di non dover esprimere il concerto sull'associazione in esame, come da nota in data 20 maggio 2013.

Rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 26 d. lgs. n. 206/2007, la Conferenza esprime parere favorevole all’annotazione nell’elenco.


30. ANCORE – Associazione Nazionale Counselor Relazionali

In relazione ai requisiti previsti dall’art. 26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 per l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate, lo Statuto indica sia la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce (counselor) che i titoli professionali.

Parere positivo CNEL del 14/03/2013.

Ulteriore Ministero competente: Ministero della Salute.





116967485



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL' ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DGPROF Ufficio VI ex DGRUPS -
Deontologia delle Professioni Sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/6/P/I.S.h.a.4

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma



m_dg.DAG.13/02/2013.0020905.E

OGGETTO: procedura ex art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (recepimento della direttiva 2005/36/CE relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali) per la individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate e conseguente iscrizione nell'elenco. Conferenza di servizi del 19 novembre 2012.

Con riferimento all'allegata nota prot. n. 9491 del 21 novembre 2012, concernente la procedura in oggetto precisata e di seguito alla riunione tenutasi presso codesto Dicastero il 20 dicembre 2012 nella quale è stata visionata dai rappresentanti della scrivente amministrazione la documentazione relativa alle associazioni non regolamentate, si rappresenta quanto segue.

Per le Associazioni di seguito indicate non rinvenendo competenze del Ministero della Salute, si ritiene di non dover esprimere il concerto: ASPIF (Associazione Psicomotricisti Funzionali), FIS (Federazione Italiana Shiatsu), AKSI (Associazione Kinesologia Specializzata Italiana), SICOOL (Società Italiana Counselo e Operatore Olistico), OTTO (Operatori Tuina-Qigong e Tecniche Orientali), WABA (Associazione dei Professionisti della Disciplina Naturale per il Benessere "Watsu"), Kinesiologia.

Per l'associazione COS (Collegio Operatori Shiatsu), al fine di non ingenerare confusione circa l'ambito di attività si suggerisce di modificare la dizione di "mantenimento della salute", riportata nello Statuto, con una di ordine generale, quale, ad es. "mantenimento del benessere".

Parimenti, per l'UNC (Unione Italiana Chinesiologi), la possibile caratterizzazione dell'attività in ambito sanitario emerge dalla consultazione dello Statuto, il quale all'articolo 2, comma 1 prevede la possibilità per i Chinesiologi di erogare all'utenza della "ginnastica rieducativa e correttiva", con un chiaro intento terapeutico/riabilitativo. Al riguardo, si ritiene che i termini di "ginnastica correttiva" o "ginnastica compensativa" (in questo secondo caso trattasi di sinonimo che non elide il significato terapeutico) propongono una evidente finalità di 'correzione' (e quindi di cura) "anche di dismorfismi del sistema muscolo scheletrico", di competenza di specifiche professioni sanitarie riabilitative. Di conseguenza, va chiarito che l'attività chinesiologica è rivolta alla conservazione ed al miglioramento della condizione e dell'efficienza fisica.

Per l'associazione AIFEP (Associazione Bioterapeuti europei), si ritiene di esprimere parere non favorevole in quanto la denominazione, contenente la dizione "terapia" potrebbe trarre in inganno l'utenza. Qualora la predetta denominazione sia sostituita con termini di ordine generale, la registrazione dell'associazione può essere accettata dall'amministrazione competente.

Per le summenzionate associazioni COS, UNC e AIFEP qualora fossero apportate le modifiche richieste, lo scrivente ritiene di non dover esprimere il concerto come per le associazioni sopraindicate.

Con le associazioni sotto riportate, si ritiene di esprimere parere non favorevole considerato che trattasi di professioni sanitarie già regolamentate, sia per quanto attiene l'ambito di attività, sia in relazione alla sua formazione universitaria, che si completa con un esame finale con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della Professione:

- SIPO (Società Italiana Podologia) che intende associare gli operatori esercenti la professione sanitaria di Podologo (D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; l. n. 42/99; l. n. 251/00; l. n.43/2006; D.M. n. 666/94).
- AITO (Associazione Italiana Terapisti occupazionali) che intende associare gli operatori esercenti la professione sanitaria di Terapista Occupazionale, di cui al D.M. n. 136/97 (D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l. n. 42/99, l. n. 251/00, l. n.43/2006)
- MIGEP (Associazione delle Professioni Infermieristiche e Tecniche) che intende associare gli operatori esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di Infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046 e di Puericultrice di cui al R.D. 19 luglio 1940 n 1098 . Inoltre, lo Statuto prevede che siano associati anche gli Operatori Tecnici addetti all'assistenza OTA, gli Operatori Socio Sanitari OSS (ASR 22.02.2001) e gli Operatori socio Sanitari con formazione complementare in assistenza sanitaria OSSS (ASR 16.01.2003). Le predette figure sono degli operatori di supporto agli esercenti le Professioni sanitarie, operando prevalentemente in ambito sanitario.

Per le Associazioni sotto specificate, invece, si ritiene di esprimere parere non favorevole in ordine al concerto, in quanto vertono su attività sanitarie.

- ROI (Registro degli Osteopati Italiani).
La caratterizzazione dell'attività in ambito sanitario emerge dalla consultazione dello Statuto nel quale vengono individuate competenze e funzioni di natura terapeutica.
- ANAI (Associazione Naturopati Italiani).
Occorre notare che la naturopatia, in base alla sue dichiarate finalità, presenta caratteristiche intrinseche che la avvicinano ad una sorta di pratica medica alternativa, con il pericolo che gli operatori 'naturopati' sconfinino nell'ambito di attività diagnostiche e/o terapeutiche che sono riservate alle figure professionali sanitarie abilitate. Appare, infatti, evidente che nel momento in cui si intraprendono, soprattutto con riferimento al singolo soggetto destinatario specifico dell'intervento, attività quali educazione sull'alimentazione, indicazioni su stili di vita "secondo natura", o addirittura si forniscono 'consigli' di utilizzo e ricorso a integratori nutrizionali, si sconfinano nel campo delle attività propriamente diagnostiche e terapeutiche, proprie di figure professionali sanitarie riconosciute.
- FELCON (Federazione Europea Laureati Chiropratici Osteopati Naturopati).
Lo statuto prevede funzioni e competenze in tema di formazione in ambiti di discipline 'olistiche' (es osteopatia, naturopatia) che hanno attinenza sanitaria.
- AIST (Associazione italiana di Socioterapia).
La caratterizzazione dell'attività in ambito sanitario potrebbe emergere dalla consultazione dello Statuto, in cui, dopo la premessa che la socioterapia è disciplina propria della sociologia, vengono individuate tuttavia competenze e funzioni terapeutiche che suggeriscono la sovrapposizione in aree propriamente sanitarie. Va delineato uno statuto più definito e specifico. Inoltre, si ritiene di esprimere parere non favorevole in quanto la denominazione, contenente la dizione "terapia" potrebbe trarre in inganno l'utenza.
- FIPED (Federazione Italiana Pedagogisti).
La pedagogia clinica, come definita nello statuto appare attività terapeutica che sconfinano nel campo della psicologia e psicoterapia dell'età evolutiva.
- FIM (Federazione Italiana Musicoterapeuti) .
Dal "Regolamento FIM del 6 aprile 2009" risulta, tra l'altro, che il "musicoterapeuta" effettua interventi in ambito terapeutico, assumendosi la responsabilità di casi eventualmente anche come unica figura referente. Si ritiene che tali interventi possano sconfinare nel campo di competenze inerenti a professioni e/o attività regolamentate afferenti all'area sanitaria (in particolare, psicologo e/o psicoterapeuta).
- AIM (Associazione Italiana professionisti della Musicoterapia) .
Nell'"Atto costitutivo del 20 giugno 2002" si rileva che tale Associazione è costituita al fine di: "mantenere ed elevare gli standards clinici ed etici dei professionisti".


L'esplicito riferimento al termine "clinico" lascia desumere che le attività svolte dai professionisti appartenenti a tale Associazione possano sconfinare nel campo di competenze inerenti a professioni e/o attività regolamentate afferenti all'area sanitaria (in particolare, psicologo e/o psicoterapeuta).

SINPE (Sindacato Nazionale Pedagogisti).

Con riferimento all'"Atto costitutivo Statuto. Modifiche allo Statuto originale. Verbale 21 settembre 2007", al pedagoga viene richiesta una formazione tecnico professionale che lo renda capace di utilizzare: "strumenti diagnostici idonei alla prevenzione e all'intervento educativo a favore di soggetti di ogni età o al gruppo". Sebbene l'intervento educativo si svolgerebbe al di fuori di un contesto squisitamente clinico, si ritiene che in particolare gli strumenti utilizzati possano, tuttavia, essere riconducibili ad attività riservate agli psicologi.

Tanto premesso, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Leonardi)





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO VI ex DGRUPS - Deontologia delle professioni sanitarie

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma

...DGPROF / VI / I.5.h.a.3/2013/.....

Proposta al Foglio del

Oggetto: Procedura ex art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 (recepimento della direttiva 2005/36CE relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali) per la individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate e conseguente iscrizione nell'elenco. **Conferenza di servizi del 21 maggio 2013**

In riferimento alla conferenza dei servizi programmata per il giorno 21 maggio u.s. concernente la procedura precisata in oggetto e facendo seguito alla nota di questo Ministero del 5 febbraio u.s., n. prot. 5500, si rappresenta quanto segue :

Per le Associazioni di seguito indicate non rinvenendo competenze del Ministero della Salute, si ritiene di non dover esprimere il concerto :

AIIMF Associazione Italiana Metodo Feldenkrais, COS Collegio Operatori Shiatsu, WABA Associazione dei Professionisti della disciplina naturale per il Benessere "Watsu", FIRP Federazione Italiana Riflessologia, UNICOM Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, AIMS Associazione Internazionale Mediatori Sistemici.

Per le Associazioni di seguito indicate si conferma quanto già comunicato con la sopra indicata nota del 5.02.2013 :

UNC Unione Nazionale Chinesiologi, SIPO Società Italiana di Podologia, Coordinamento Collegiato MIGEP Associazione delle professioni infermieristiche e tecniche, SINPE Sindacato Nazionale Pedagogisti, FIPED Federazione Italiana Pedagogisti.

Per le Associazioni di seguito indicate, si ritiene di esprimere parere non favorevole in ordine al concerto, in quanto vertono su attività sanitarie :

ISUE Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali.

L'attinenza con l'ambito sanitario emerge dall'art.3, punto d, dello statuto, in cui si fa espresso riferimento all'attivazione di "un settore clinico nel campo delle discipline terapeutiche".

FNNHP Federazione Nazionale Naturopati Heilpraktiker Professionisti e FENNAP Federazione Nazionale Naturopati Professionali.

Nel confermare quanto comunicato con la nota del 5.02.2013 per l'ANAI, (Associazione Naturopati italiani), si ribadisce che tale figura interviene nel campo delle attività propriamente diagnostiche e terapeutiche, proprie di figure professionali riconosciute.

APID Associazione Professionale Italiana Danzamentoterapia

Dall'art. 3, punto 6, dello statuto, si rileva il riferimento ad attività sanitarie. Inoltre la dizione "terapia" presente nella denominazione trae in inganno l'utenza.

Per l'AIRM Associazione Italiana Radioprotezione Medica si ritiene di esprimere parere non favorevole, poiché si tratta di attività regolamentata, operando prevalentemente in ambito sanitario.

Per la FIM Federazione Italiana Musicoterapeuti si attende la modifica della denominazione "terapeuti"; inoltre, si rileva che nel regolamento del 4 marzo 2013 al punto 3.2 si fa espressamente riferimento all' interazione del musicoterapeuta con persone le cui diagnosi sono state emesse dai servizi sanitari ufficiali competenti e responsabili dei percorsi terapeutici".

Per l'AIFM Associazione Italiana di Fisica Medica, nei limiti in cui l'accesso sia riservato ai fisici specializzati in Fisica Medica, si ritiene di esprimere parere non favorevole, trattandosi di professioni sanitarie già regolamentate.

IL DIRETTORE GENERALE

P. Dott. Giovanni Leonardi
Giuseppe Rinaldi



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Per copia conforme all'originale
Roma, 10/7/13

di m. 8 pagine

IL FUNZIONARIO

[Signature]

